

Allegato " C " all'atto Repertorio n. 45722/36562

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE ROSETTA TREMOLADA ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, DURATA E AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1. Ente morale, IPAB

L'ente "ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE ROSETTA TREMOLADA" che, a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., assumerà la denominazione

"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE ROSETTA TREMOLADA ETS",

con sede nel comune di Caslino d'Erba (CO), è sorta nell'anno 1883 con la denominazione originaria di "Asilo Infantile Rosetta Tremolada" su iniziativa della famiglia Tremolada che donò un fabbricato con annesso terreno al fine di adibirlo a sede della scuola dell'Infanzia. Il fabbricato venne realizzato nel 1924 a seguito di una donazione da parte dell'Ing. Camillo Tremolada ed ampliato nel 1953 con la costruzione di una nuova aula; successivamente nel 2005 venne aggiunto il corpo contenente i servizi igienici.

L'istituzione venne poi eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 13 luglio 1903 quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza acquisendo personalità giuridica di diritto pubblico (I.P.A.B.)

2. Associazione riconosciuta di diritto privato ex IPAB

L'Ente, inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo/religiosa, è stato pubblicizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37799 del 25 giugno 1993 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile risultando iscritto dal 21 settembre 1993 al n. 556 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Como.

Dal giorno 07 aprile 2001 l'Associazione risulta iscritta al n. 753 del Registro delle Persone giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia e istituito con Regolamento regionale n. 2/2001, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Con decreto Ministero della Pubblica Istruzione la scuola è stata riconosciuta scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 27/02/2001.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in **"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE ROSETTA TREMOLADA ETS"**.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede, durata e ambito territoriale dell'attività

L'Associazione ha sede legale in Caslino d'Erba (CO). Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti a cura dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE ROSETTA TREMOLADA ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e dei bambini di età prescolare, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi. (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lett. d);

b) interventi e servizi socio-educativi e sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs. 117/2017, Art. 5 lett. a);

c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. i);

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. l);

e) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di amministrazione (D.Lgs. 117/2017 art. 5 lett. u).

2. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2.1., l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e può svolgere servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini in età prescolare, salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.Lgs. n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, l'Ente educativo per l'infanzia, riconosciuto scuola paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica e educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità a quelli residenti/domiciliati nel comune di Caslino d'Erba nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei

bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, rette, orari e servizi prestati nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire ad altre reti associative e a organizzazioni di categoria.

Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

7. L'Associazione, nello svolgimento dei servizi scolastici e socioeducativi promuove l'istituzione e il funzionamento degli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 artt. 3 e 32 e successive modifiche e integrazioni, che saranno disciplinati con apposito regolamento interno.

Art. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso l'accettazione di lasciti di terzi, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs. 117/2017 Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito

- da beni mobili e immobili conferiti in sede di costituzione

- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla associazione e destinati ad incrementare

il patrimonio;

-dai ricavi, rendite e proventi che Organo Amministrativo ed Assemblea dispongano di destinare all'incremento del patrimonio.

- dai fondi di dotazione e dal patrimonio mobiliare, immobiliare ed artistico.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le quote associative;

- le entrate patrimoniali;

- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;

- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o coprogettazione;

- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;

- con la contrazione di prestiti e mutui;

- ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. Tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, e le persone giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e condividano i principi educativi ispirati alla visione cristiana della vita e della libertà di educazione, possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Nel caso di persona giuridica, la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla domanda, delibera sulla richiesta di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dandone immediata

comunicazione all'interessato. Qualora la domanda di ammissione sia rigettata, la delibera dovrà essere motivata. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardanti i beni dell'associazione stessa.

3. Sono associati coloro che, avendo sottoscritta la domanda di ammissione all'associazione e avendo acquisito tale qualifica a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, versano la quota associativa annuale, di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio di Amministrazione e adottato dall'Assemblea degli associati;

4. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, se iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- eleggere le cariche sociali e di candidarsi ad esse, in quest'ultimo caso soltanto se maggiorenni, in occasione del loro rinnovo;
- conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa;
- concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. 20 dello Statuto.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- collaborare con gli organi associativi impegnandosi, nell'interesse comune, a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza, decesso o, in caso di persona giuridica, estinzione.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto e nel rispetto delle inderogabili norme di legge, dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'associato:

- contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi,
- oppure

- arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione. Prima di procedere con la delibera l'interessato deve sempre essere ascoltato.

4. L'associato è dichiarato decaduto a seguito di provvedimento di interdizione, inabilitazione o la condanna penale definitiva per delitto doloso, anche tentato, che per natura o gravità risulti incompatibile con le finalità dell'ente o con i principi etici e di correttezza cui esso si ispira, ed in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, in materia societaria o finanziaria, nonché per reati di criminalità organizzata o altri reati idonei a ledere l'onorabilità e l'affidabilità del socio. L'associato decade altresì se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina;

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore ove presenti.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Le Assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio di amministrazione, per il tramite del Presidente, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Inoltre, è convocata dal Consiglio di Amministrazione in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'invito, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato mediante comunicazione scritta tramite lettera o e-mail o con altro mezzo anche elettronico che consenta però di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di tre giorni prima in caso di convocazione d'urgenza,

3. Le Assemblee potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati. Le Assemblee potranno svolgersi altresì in modalità parzialmente o interamente telematiche o "da remoto" mediante appositi collegamenti audio o audio-video, anche mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni esistenti. Delle modalità prescelte dovrà essere dato atto nel verbale ed il tutto sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei partecipanti, secondo i principi di buona fede. Per il rispetto di tale principio bisognerà aver cura che il Presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione; che ogni partecipante abbia la possibilità di effettuare il relativo collegamento senza eccessivi aggravii economici (salva la dotazione di hardware di base) e che ogni partecipante abbia la possibilità di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati o, più in

generale i tempi e le modalità di collegamento. La seduta si intenderà intervenuta dove è presente il Presidente e il Segretario (o il notaio) ovvero in caso di riunione interamente telematica nel luogo dove è presente il Presidente o il notaio. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.

4. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

5. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione e degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo, nel rispetto delle inderogabili norme di legge;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approva il programma di attività annuale con il bilancio preventivo;
- g) approva il bilancio sociale, quando presente, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- h) approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- i) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socio educativi, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di amministrazione per motivi di urgenza;
- m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatte salve le eventuali diverse maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, in prima e seconda convocazione, occorre la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Gli stessi quorum costitutivi e maggioranze sono richiesti per le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione dell'Ente.

Per le deliberazioni concernenti l'estinzione/scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il tutto fatte salve le eventuali diverse più alte maggioranze previste dalla legge.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria

amministrazione dell'Associazione.

2. È composto da un minimo di 7 a un massimo di 9 membri. L'Assemblea delibera il numero dei componenti da eleggere, prima di procedere alla votazione. La maggioranza dei consiglieri dovrà comunque sempre essere eletta dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- n. 4 (quattro) o 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati facendo in modo che la maggioranza dei membri del Consiglio sia sempre scelta dall'Assemblea tra gli associati.

- n. 1 (uno) membro scelto dall'Assemblea da una lista proposta dall'assemblea dei genitori dei bambini e delle bambine che usufruiscono dei servizi dell'Ente.

- n. 1 (uno) membro nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Caslino d'Erba qualora tra l'Associazione e il Comune medesimo sia in essere una convenzione di carattere economico. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Caslino d'Erba in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato;

- un membro designato dal parroco pro tempore della parrocchia di Caslino d'Erba, che potrà altresì autodesignarsi;

- un membro scelto dall'assemblea tra gli appartenenti alla famiglia facente capo alla signora Prina Tremolada di Caslino d'Erba quale capostipite, in ragione della previsione originaria e della riconoscenza del lascito originario che ha permesso la costituzione dell'Associazione. Qualora nessuno dei membri della famiglia Tremolada fosse disponibile il posto in seno al consiglio non verrà assegnato.

3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti senza interruzione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere ai soggetti ai quali compete la designazione di un membro, il nominativo della persona da nominare. Nello stesso termine il Presidente chiederà agli appartenenti alla famiglia Tremolada che gli siano noti di indicare i membri disponibili a far parte del Consiglio tra i quali l'assemblea effettuerà la designazione.

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso per la funzione propria di Consigliere, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 13 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

3. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, ove manca, si dovrà procedere all'elezione del

sostituito nella prima Assemblea generale utile. Nel caso le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi un consigliere designato da soggetti diversi dall'Assemblea, il Presidente ne dà loro immediata comunicazione per la sua sostituzione. I membri in sostituzione rimangono in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

4. Se cessano dalla carica più della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e, ove ne ricorrano i presupposti, richiede ai soggetti ai quali compete la designazione di un membro, il nominativo della persona da nominare.

5. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo per i soli atti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

6. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno e il Segretario/Tesoriere che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio stesso;

b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socio educativi connessi, secondo i principi statutari e nel rispetto delle norme vigenti;

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;

d) nomina il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti e attribuzioni, la coordinatrice didattica, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi e delle attività di interesse generale avviate;

e) delibera l'istituzione di nuove sezioni o la riduzione di quelle esistenti oltre ad eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socio educativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;

f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;

g) stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;

h) predispone il bilancio di esercizio nonché il programma di attività annuale con il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

i) predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati, ove previsto;

l) delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91 bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;

m) delibera sui contratti di locazione, forniture, di somministrazione, di affidamento di lavori, sui contratti relativi ai beni stabiliti e ai mutui passivi;

n) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;

- o) delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio stesso;
- p) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui gli artt. 7 e 9 dello Statuto;
- q) delibera l'importo delle quote associative;
- r) propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative e forme di collaborazione, anche associative, con altri enti;
- s) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali;
- t) fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto;
- u) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto;
- v) conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- z) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
- 2.** La convocazione ha luogo mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto. La convocazione dovrà essere inviata, mediante comunicazione scritta tramite lettera o e-mail o con altro mezzo anche elettronico che consenta però di accertare la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ai singoli componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
- 3.** Il Presidente può invitare alle adunanze estranei e/o esperti senza diritto di voto. Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, la Coordinatrice didattica e/o il direttore scolastico.
- 4.** Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al precedente art. 14, lett. o) per le quali valgono le maggioranze ivi indicate e fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 5.** Le votazioni avvengono per appello nominale ovvero, in caso di questioni concernenti persone, con voto segreto, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
- 6.** Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 11, comma 3, dello statuto.

Art. 16 PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti attinenti all'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento, il membro più anziano di nomina.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, o comunque quando ne ricorrano i presupposti ai sensi di Legge, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore, alle norme ivi richiamate e alle disposizioni ministeriali in materia, redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017 per la redazione del bilancio di esercizio nelle forme del rendiconto per cassa.

3. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all'articolo 3 del presente statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro unico del Terzo Settore.

5. L'Associazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, nel proprio seno o all'esterno, un Segretario/Tesoriere dell'Associazione. Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali.

Salvo che l'attività amministrativo - contabile venga affidata a un centro di servizi esterno o ad altro soggetto interno il Segretario cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione e redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo e ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

2. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme di legge, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dell'associazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

I libri sociali sono tenuti dal Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso. I libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente, sono tenuti a cura dell'Organo stesso.

2. Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Art. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione e devoluzione del patrimonio, è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, fatte salve le eventuali diverse più alte maggioranze previste dalla legge.

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo

dell'Associazione che, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nell'ambito dei servizi alla persona, con priorità per l'infanzia secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

F.to RENATA LONGHI

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)